

## Edizione di venerdì 30 Aprile 2021

### CASI OPERATIVI

**Sospensione dell'esecuzione: è necessaria la notifica della cartella?**

di EVOLUTION

### IVA

**Esterometro: il codice errore spiega la correzione da eseguire**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

### BILANCIO

**I riflessi contabili del riallineamento dei valori**

di Fabio Landuzzi

### FISCALITÀ INTERNAZIONALE

**Soggetto estero non sostituto d'imposta in assenza di stabile organizzazione**

di Ennio Vial

### PENALE TRIBUTARIO

**Emissione di fatture per operazioni inesistenti anche in assenza di vantaggio economico**

di Angelo Ginex

### VIAGGI E TEMPO LIBERO

**Percorso circolare della Malga Schworz**

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

## CASI OPERATIVI

### **Sospensione dell'esecuzione: è necessaria la notifica della cartella?**

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

### **LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

**Laddove sia stato proposto ricorso per cassazione, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'atto in origine impugnato, è necessario attendere la notifica delle cartelle di pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti?**

In materia di processo tributario, l'articolo 9, comma 1, lett. a), D.Lgs. 156/2015, ha introdotto l'articolo 62-bis D.Lgs. 546/1992, il quale, recependo il consolidato orientamento giurisprudenziale circa l'ammissibilità della tutela cautelare in caso di ricorso per cassazione ex articolo 373 c.p.c., disciplina l'esecuzione provvisoria e i provvedimenti cautelari relativi alle sentenze impugnate per cassazione.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

## IVA

### **Esterometro: il codice errore spiega la correzione da eseguire**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITÀ

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La predisposizione ed il controllo del file relativo alla comunicazione delle operazioni transfrontaliere del primo trimestre 2021 **in scadenza il 30 aprile**, fa emergere alcuni problemi relativi alla compilazione, ad esempio, della natura delle operazioni e del tipo documento.

Uno degli errori riscontrati riguarda il **codice 00448** per il quale, il controllo in vigore dal 1° gennaio 2021, evidenzia l'utilizzo del **valore generico N2, N3 o N6** come codice natura dell'operazione; a partire dal 1° gennaio 2021 non è più consentito utilizzare i codici natura 'padre' ma **solo quelli di dettaglio**, laddove previsti.

Pertanto, la cessione intracomunitaria di beni, operazione non imponibile [articolo 41 D.L. 331/1993](#), per la quale non è stata inviata la fattura elettronica, dovrà essere comunicata con il **codice N3.2 – non imponibili – cessioni intracomunitarie** e non più con il generico N3, pena lo scarto del file.

Allo stesso modo, l'emissione di una **fattura non elettronica** emessa nei confronti di un cliente comunitario avente ad oggetto una prestazione di servizi generica, fuori campo Iva, [articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), inversione contabile, sarà indicata con il **codice N2.1 – operazioni non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies D.P.R. 633/1972**.

Sul lato passivo occorre precisare che la **natura dell'operazione** deve essere indicata solo quando si tratti di **un'operazione non assoggettata ad Iva**.

Si veda quanto riportato nella guida alla **fatturazione elettronica** ed **esterometro**, versione 1.3, dell'Agenzia delle entrate, con riferimento ad esempio alle **prestazioni di servizi ricevute da un prestatore estero**, per le quali non viene utilizzato il tipo documento TD17.

La compilazione dell'esterometro richiede le seguenti **informazioni**: i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e adoperando il **TD11 nel caso di acquisti di servizi intra-UE** o il **codice TD01 nel caso di autofattura** per acquisti di servizi extra-

UE con l'utilizzo, in entrambi i casi, della **relativa Natura** (ad esempio N3.4 per acquisto di servizi non imponibili ex articolo 9 del decreto Iva e N4 per acquisto di servizi esenti) **qualora non si tratti di un'operazione imponibile.**

Con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per i quali **non è stato inviato il tipo documento TD18**, il Cessionario/Committente trasmette tramite il flusso dell'esterometro i dati della fattura integrata valorizzando il blocco DTR (dati fatture ricevute) e **adoperando il TD10 trattandosi di acquisti di beni intra-UE**, con l'utilizzo della relativa Natura (ad esempio N3.6 per acquisto di beni da paese UE con introduzione in deposito IVA e N4 per acquisti esenti) **qualora non si tratti di un'operazione imponibile.**

In caso di integrazione della fattura o autofattura con Iva il campo **Natura operazione** non deve essere compilato. **Non è più prevista la compilazione del campo Natura operazione con N.6 nel caso di registrazione delle fatture ricevute in reverse charge con Iva.**

Il tipo documento da indicare per quanto riguarda gli acquisti intracomunitari di beni è il TD10 e per gli acquisti intracomunitari di servizi il TD11. Nelle altre ipotesi occorre indicare **TD01** per fattura (o autofattura) e TD04 per la nota di credito.

Un altro codice errore che comporta il rifiuto del file è il **Codice 00460** e si ha quando il **Tipo Documento non è coerente con il Paese del Cedente/Prestatore**. In un file di tipo DTR (Fatture ricevute) è possibile inserire i dati relativi a fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o servizi (tipo documento TD10 e TD11). Questo però è consentito solo se il **paese della controparte (cedente/prestatore)** è diverso da IT e rientra in uno di quelli previsti per questo tipo di operazioni (AT – BE – BG – CY – HR – DK – EE – FI – FR – DE – EL – IE – **XI** (Irlanda del Nord) – LV – LT – LU – MT – NL – PL – PT – CZ – RO – SK – SI – ES – SE – HU).

Così, ad esempio, l'acquisto da un fornitore cinese di merce che si trova in un deposito in Olanda, avrà visto la registrazione della fattura emessa dalla **partita Iva olandese** con integrazione della stessa con Iva. In esterometro, sarà indicato il **paese** del cedente **NL** e tipo documento **TD10**.

La **versione 2.0.5 del 02.02.2021** del **software** di compilazione “**Dati fatture**” utilizzabile per la comunicazione delle operazioni transfrontaliere ha disposto, in seguito agli accordi Brexit, da un lato **l'introduzione del nuovo codice XI** relativo all'Irlanda del Nord (è considerato intracomunitario il solo acquisto di beni dall'Irlanda del Nord TD10) e dall'altra **l'introduzione di nuovi controlli relativi al codice paese GB** successivi all'uscita del Regno Unito dall'Unione europea.

Allo stesso modo, con la **determinazione del 15.02.2021, Prot. 46832/RU** è stata aggiornata la Tabella A relativa alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli **elenchi riepilogativi Intrastat** delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

È stato limitato l'uso del **codice paese GB** per individuare i soggetti Vies per le transazioni

commerciali con periodi di riferimento antecedenti il 2021 e, lasciando la validità di GB, è stato inserito il codice paese XI per individuare i soggetti Vies per le **cessioni e acquisti di beni** con periodi di riferimento decorrenti dal 2021 (sono escluse dalla rilevazione Intrastat le operazioni di servizi prestati a/ricevuti da soggetti residenti in Irlanda del Nord).

Riportiamo, infine, la risposta alla Faq n.149 pubblicata il 15.10.2020 nella quale si chiedeva nel caso di **trasmissione allo Sdl dopo il 31 dicembre 2020**, di una fattura elettronica/comunicazione dati fatture (esterometro) generata con il tracciato vecchio (vers. 1.5), riportante nel campo data del documento una data antecedente il 1° gennaio 2021, se il file rischiava lo scarto: “*No, il file non viene scartato perché i controlli effettuati dal Sdl sono relativi alla data del documento; quindi, una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata da Sdl anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica/comunicazione dati fattura (esterometro) con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.*”.

Ad oggi la compilazione del dato relativo ad un acquisto di beni da fornitore GB (intracomunitario) con data fattura e ricevimento di beni a dicembre 2020, ma integrazione documento al ricevimento della fattura nel 2021, restituisce un messaggio di errore se si indica **tipo documento TD10**: “*Attenzione, il tipo paese non è coerente con il paese del cedente/prestatore*”. In tal caso, a parere di chi scrive, è possibile esclusivamente l'indicazione del tipo documento TD01 per ovviare allo scarto del file.

## BILANCIO

### **I riflessi contabili del riallineamento dei valori**

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

## LE COMUNICAZIONI E LE DICHIARAZIONI DELLA HOLDING

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **riallineamento** dei valori contabili e fiscali è un'operazione che produce **effetti esclusivamente fiscali**, e perciò può impattare sulla **rappresentazione della fiscalità nel bilancio** d'esercizio.

È infatti plausibile che, ad eccezione del caso dell'**avviamento**, l'esistenza di valori contabili e fiscali disallineati si accompagni all'iscrizione in bilancio di un **fondo imposte differite** e, per effetto del riallineamento, si avrà l'eliminazione di tale posta passiva a fronte della **rilevazione del debito tributario** corrispondente all'**imposta sostitutiva** dovuta.

Ci si interroga al riguardo se la **contropartita contabile** del **rilascio delle imposte differite** debba essere il **conto economico** oppure il **patrimonio netto**.

Per le imprese **Oic Adopter**, il par. 75 dell'Oic 25 tratta del riallineamento eseguito in un **esercizio successivo** a quello di effettuazione dell'operazione che lo ha originato, e prescrive che:

1. venga **eliminato il fondo imposte differite** con l'iscrizione di un **provento** nella Voce 20 del **conto economico**;
2. venga rilevato il **costo corrispondente all'imposta sostitutiva**, sempre alla Voce 20 del conto economico (a fronte del relativo **debito tributario** alla voce D.12 dello stato patrimoniale). Il presupposto del transito a conto economico del rilascio del fondo imposte differite, secondo il successivo par. 76, è che in assenza del riallineamento lo stesso fondo avrebbe prodotto **effetti sul conto economico** in corrispondenza della indeducibilità degli ammortamenti imputati in ciascun esercizio; quindi, il fatto che ora la **differenza temporanea** che ha generato il fondo venga meno in un'unica soluzione, non dovrebbe perciò portare a **rappresentazioni contabili diverse**.

Se, come anticipato, il riallineamento riguardasse l'**avviamento**, il par. 80 dell'Oic 25 indica che il costo dell'**imposta sostitutiva** sia **ripartito lunga la durata del beneficio fiscale** che deriva

dallo stesso riallineamento; l'imposta sostitutiva, in questo modo, viene a rappresentare una sorta di **anticipazione dei futuri oneri fiscali** che la società avrebbe altrimenti sostenuto in assenza del riallineamento e la parte di imposta sostitutiva differita agli esercizi successivi è **iscritta nell'attivo circolante** tra i crediti come “*Attività per imposta sostitutiva da riallineamento*”.

Per le imprese **las Adopter** la situazione è **più intricata**; se oggetto del riallineamento è **l'avviamento**, non ci sono imposte differite da rilasciare, e perciò sembra **ragionevole riferirsi alle indicazioni** fornite per la fattispecie analoga di cui all'[articolo 15, comma 10, D.L. 185/2008](#); quindi, un'**utile guida** si trova nell'**Applicazione n. 1** pubblicata dall'Oic nel febbraio 2009.

Sono proposte **tre tecniche alternative**:

1. Rilevare **solo l'imposta sostitutiva** direttamente al **conto economico**;
2. Rilevare **l'imposta sostitutiva** e contestualmente le **imposte anticipate** corrispondenti al beneficio fiscale del riallineamento, se ci sono i presupposti di recuperabilità;
3. Rilevare **l'imposta sostitutiva** come fosse **un'anticipazione delle future imposte correnti**, da rilasciare poi nel conto economico dei successivi esercizi mano a mano che si manifesterà il beneficio fiscale prodotto dal riallineamento.

Se oggetto del riallineamento sono attività per le quali sono **iscritte in bilancio le imposte differite**, il trattamento contabile **non è unanime**; il **dubbio interpretativo** è se la contropartita del rilascio delle imposte differite debba essere il conto economico o il patrimonio netto.

Il Principio las 12, par. 65 affronta il caso della “**tax revaluation**”: quando si riallinea il valore fiscale al maggior valore contabile precedentemente rivalutato, il rilascio delle imposte differite **si riflette sull'Oci** e non sul conto economico; nelle altre circostanze, invece, il rilascio dovrebbe **interessare il conto economico**.

Questa indicazione, però, deve fare i conti con **l'origine della rivalutazione**; ossia, il riflesso in Oci del rilascio ha significato quando la **precedente rivalutazione** – solo contabile – è **transitata da Oci**.

Negli **altri casi**, invece, dovrebbe essere **interessato il conto economico**, e proprio fra questi casi dovrebbe rientrare quello del disallineamento frutto della *Fist Time Adoption* (le c.d. **differenze da Fta**).

**Assonime**, nella circolare n. 6/2021, ha colto questa **situazione di incertezza**, osservando fra l'altro che l'Agenzia delle Entrate ([circolare 18/E/2006](#)) parrebbe propendere più per l'imputazione a patrimonio netto delle imposte differite iscritte originariamente in sede di Fta, mentre le indicazioni di Banca d'Italia – Isvap – Consob (**Documento n. 1 del 21.02.2008**) tendono a distinguere il rilascio delle imposte differite riferite a differenza da Fta fra **due circostanze**:

1. con **riflesso sul conto economico**, per le poste le cui variazioni sarebbero transitate a conto economico secondo i Principi contabili internazionali applicabili al caso specifico;
2. con **riflesso sul patrimonio netto**, per le poste per le quali gli stessi principi contabili internazionali prevedono che le relative variazioni sarebbero ivi transitate.

In assenza di un'indicazione unanime, pare tuttavia ritenersi che ogni qualvolta il riallineamento non afferisca a beni oggetto di valutazione secondo il c.d. "*revaluation model*", sia **ammissibile riflettere al conto economico il rilascio delle imposte differite**.

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Soggetto estero non sostituto d'imposta in assenza di stabile organizzazione**

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

## LA STABILE ORGANIZZAZIONE: ASPETTI TEORICI E OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La [risposta ad interpello n. 297 del 27.04.2021](#) ha chiarito che il dipendente assunto da un ufficio di rappresentanza italiano di una impresa estera **non è necessariamente assoggettato alla ritenuta alla fonte** in quanto i soggetti non residenti sono tenuti ad operare come **sostituti** nel nostro Paese solamente in presenza di una **stabile organizzazione**. L'Agenzia, tuttavia, precisa che l'ufficio di rappresentanza può operare come sostituto se lo desidera.

L'approccio dell'Ufficio è assolutamente in linea con gli **orientamenti pregressi**.

Invero, un primo risalente intervento è costituito dalla **Nota n. 12/649 dell'8 luglio 1980**.

Il caso affrontato è stato quello degli Enti non residenti **senza stabile organizzazione** in Italia i quali, pur non essendo in proprio **soggetti d'imposta nel nostro Paese**, si avvalgono di collaboratori dipendenti od autonomi residenti nel territorio nazionale. Si chiedeva, in quell'occasione, se potevano esimersi dall'essere considerati "**sostituti d'imposta**" e, di conseguenza, **non obbligati agli adempimenti** previsti a carico di tali soggetti dalla vigente legislazione tributaria.

Le **conclusioni** di quella **Nota** sono state le seguenti: se il soggetto non residente è tenuto a presentare la **dichiarazione dei redditi**, allora opera anche come **sostituto di imposta**.

Diversamente, se gli **enti non residenti non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi** nel nostro Paese in quanto non soggetti d'imposta, nei confronti di tali enti mancherebbero i presupposti per attribuire loro la funzione di **sostituto d'imposta**.

La motivazione di tale esclusione discenderebbe dal fatto che, pur essendo ricompresi nell'[articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973](#), ne vengono oggettivamente esclusi per ovvi motivi attinenti alla **delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato**.

Le tesi esposte nella Nota **non sono del tutto condivisibili**, in quanto fanno discendere il ruolo di sostituto di imposta al mero fatto che un soggetto non residente sia obbligato a presentare una **dichiarazione dei redditi**. L'ufficio di rappresentanza non è generalmente tenuto ma il possesso di un immobile locato nel nostro Paese determinerebbe l'obbligo di compilare il **quadro RB**.

Sul tema è intervenuta anche la [circolare 326/E/1997](#) la quale, oltre a non richiamare la Nota del 1980, pur elencando tra i sostituti di imposta anche i soggetti non residenti, precisa espressamente (anche se con una formulazione non proprio felice) che **risultano sostituti i soggetti non residenti** “per i redditi corrisposti da loro sedi fisse in Italia”.

La questione è stata risolta dalla [risposta n. 312 del 24.7.2019](#) e dalla [risposta n. 379 del 11.9.2019](#). L'Ufficio ha precisato che **in assenza di stabile organizzazione in Italia**, il contribuente, non rivestendo il ruolo di sostituto d'imposta, **non è tenuto ad applicare le ritenute sui corrispettivi** erogati al proprio dipendente in Italia in nessuno dei due casi di presenza e assenza dell'Ufficio di rappresentanza.

Le conclusioni sono pienamente riprese anche nella **recente risposta**, ma l'Agenzia va oltre e fornisce una sorta di interpretazione autentica anche del [principio di diritto n. 8/2019](#).

Il caso riguardava una **società non residente con immobili in Italia** che aveva operato le ritenute come sostituto.

**Il soggetto non residente, pur in assenza di stabile organizzazione**, aveva operato delle ritenute.

Il principio di diritto, tuttavia, non afferma in alcun modo che il soggetto non residente è sostituto anche in assenza di stabile, bensì che se le ritenute sono operate, magari prescindendo da un obbligo, le stesse devono ovviamente essere **certificate**.

La [risposta all'istanza di interpello n. 297/2021](#) richiama in toto le conclusioni del [principio di diritto 8/2019](#). **Le ritenute, ove operate, vanno certificate**; tuttavia, in assenza di stabile organizzazione, i soggetti non residenti **non sono tenuti ad operare come sostituti**.

## PENALE TRIBUTARIO

### ***Emissione di fatture per operazioni inesistenti anche in assenza di vantaggio economico***

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

### **LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **reati tributari**, ai fini dell'integrazione della fattispecie delittuosa di **emissione di fatture per operazioni inesistenti** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#), non è necessario riscontrare in capo all'ente emittente il conseguimento di un **vantaggio economico**. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con **sentenza n. 16353, depositata ieri 29 aprile**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice prende le mosse da un'ordinanza emessa dal **Giudice per le indagini preliminari** del Tribunale di Taranto con cui veniva applicata la **misura cautelare** degli arresti domiciliari nei confronti dei **titolari di una s.r.l.** per aver emesso **fatture per operazioni soggettivamente false** attestanti la **vendita di gasolio agevolato** a soggetti diversi dai reali destinatari.

Il gip disponeva altresì il **sequestro preventivo** delle somme di denaro depositate sui conti correnti bancari e postali, libretti di risparmio, titoli e azioni e altri strumenti simili di investimento, nonché di 13 automezzi.

Dopo due mesi, il **Tribunale del riesame** confermava la misura cautelare per entrambi gli indagati e modificava *in melius* quella personale per uno di essi. Così, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza, i due imprenditori proponevano **ricorso in Cassazione ex articolo 311 cod. proc. pen.**

Tra gli altri motivi, ai fini che qui interessano, veniva censurata l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per **violazione di legge e mancanza della motivazione** quanto alla ritenuta sussistenza del *fumus commissi delicti* e dei gravi indizi di colpevolezza.

In particolare, secondo la tesi difensiva, sarebbe **illogica** e dimostrerebbe l'inconsistenza dell'impianto accusatorio la circostanza che i ricorrenti avessero emesso fatture soggettivamente inesistenti a fronte della fornitura di gasolio, laddove, invece, **quali membri**

attivi dell'associazione, avrebbero potuto cedere gratuitamente il carburante agli altri membri del sodalizio senza procedere all'emissione di alcuna fattura, così salvaguardando le proprie posizioni.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto **inammissibile il ricorso**, osservando innanzitutto che: «*le censure mosse, così come prospettate, prescindono dalle motivazioni sviluppate nella decisione impugnata e sono rivolte ad ottenere dalla Corte una rivalutazione nel merito della ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare, inammissibile nel giudizio di legittimità*».

Affermando, poi, che per la misura del **sequestro preventivo** non è necessario valutare la sussistenza dei **gravi indizi di colpevolezza** a carico della persona nei cui confronti questo viene operato, la Cassazione ha rammentato che è **sufficiente** che sussista il **fumus commissi delicti**, vale a dire la **astratta sussumibilità** in una determinata ipotesi del fatto contestato (cfr., **Cass. pen., sent. 30.01.2018, n. 18491**).

Quanto al punto centrale della controversia, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare *tout court* che la prospettazione difensiva «*omette di considerare che il reato di emissione di fatture soggettivamente inesistenti, per definizione, consente al destinatario della falsa fattura di conseguire un ingiusto profitto in termini economici, ma non comporta necessariamente un analogo vantaggio in capo all'ente che la emette*».

A tal proposito, si è infatti rilevato che le operazioni di emissione di **fatture inesistenti** vedono coinvolti **due soggetti, una ditta che “emette” le fatture (la quale risponde del reato ex [articolo 8 D.Lgs. 74/2000](#)) e una ditta che le “utilizza” portandole in detrazione, inserendole nella sua contabilità (la quale risulta responsabile ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto)**.

In tal senso, come precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento: «*il profitto conseguito dalla ditta, deve tenersi distinto dal profitto, solo eventuale, dell'ente emittente, pari al prezzo (compenso) per l'emissione delle fatture, di regola comunque molto inferiore al profitto dell'utilizzatore*».

**Pertanto, nella specie, nessun profitto, nel senso indicato dalla difesa, sarebbe scaturito alla s.r.l., anche nell'ipotesi in cui quest'ultima non fosse stata sottoposta ad amministrazione giudiziaria.**

Sulla scia di tali considerazioni, da ultimo, i giudici di vertice hanno considerato **“controproducente” la prospettazione dei ricorrenti**, dal momento che è stata una **sostanziale ammissione** del fatto che i ricorrenti abbiano emesso le **false fatture** in nome e per conto di una società sottoposta ad **amministrazione giudiziaria**.

## VIAGGI E TEMPO LIBERO

### **Percorso circolare della Malga Schworz**

di Stefania Pompigna – Digital Assistant

Il percorso circolare della Malga Schworz è un'escursione semplice con un dislivello di soli 270 metri e con un tempo di percorrenza di circa 1 ora. È adatto anche a escursionisti poco esperti e bambini.

Inizialmente si presenta ripido per poi addolcirsì man mano che ci si avvicina alla Malga. Un percorso a cui il **monte Magro** e il **monte Collaspro** fanno da cornice, immerso tra larici e abeti regala una meravigliosa vista sulla Valle Anterselva.

È anche possibile **ammirare le cascate Klammbach**, decidendo di allungare il percorso e superando la Malga Schworz. Avvicinandosi alle cascate è presente una via attrezzata che consente di avere un contatto diretto con le Klammbach.

Il percorso circolare della Malga Schworz è raggiungibile in auto dalla **A22** prendendo l'uscita Val Pusteria e proseguendo sulla **E66** fino ad Anterselva di Sopra e continuando per la **strada provinciale 44**, Via Anterselva di Sopra, fino a raggiungere la **Cappella di San Giuseppe**, ed è proprio dal parcheggio della chiesa il punto di partenza del percorso.

Si parte dal sentiero che conduce fino al primo maso, per poi continuare fino alla **Malga Schworz**. Proseguendo lungo lo stesso sentiero, il percorso circolare della Malga Schworz si chiude ad anello ritornando al punto di partenza.

Nella Malga Schworz i prati prevalgono in un bosco diradato e si ha così una vista panoramica travolgente che trasmette serenità e pace. Durante l'itinerario l'unico punto di ristoro è la stessa Malga Schworz con piatti semplici e cucina tipica a conduzione familiare.

Scegliendo un percorso più lungo per raggiungere Malga Schworz, che parte da **Anterselva di Mezzo**, si passerà anche per la **Malga Berger**. Quest'ultima, oltre ad essere un punto di ristoro, offre la possibilità di soggiorno per chi ama immergersi nella quiete dei boschi della Valle Anterselva.

La Malga Berger è immersa nel verde, curata nei minimi dettagli, offre ai suoi ospiti tipici piatti altoatesini, preparati con prodotti locali. Una caratteristica che rende ancora più particolare questo posto è la presenza di una baita antica, che risale alla fine del 1400.

Il maso e la sua gestione sono da sempre di proprietà della stessa famiglia. Questo ha permesso di tramandare da generazione in generazione non solo gli usi ma anche i ritmi di

lavoro e produzione che sono quelli di sempre, quelli dettati dalla natura.

Per gli escursionisti più esigenti o per chi semplicemente ama vivere la natura, gli stessi gestori mettono a disposizione appartamenti in un agriturismo a pochi minuti dalla Malga Berger.

Gli appartamenti sono dotati di tutte le comodità e sono un'ottima soluzione per chi vuole passare qualche giorno abbracciato dalla natura e godersi la pace e il silenzio che questo fantastico posto offre ai suoi ospiti.



**MontagneTop.it**

INTINERARI IN MONTAGNA E NON SOLO

**ESPLORA IL SITO**